

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3801

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUCCI EMILIO, DARIDA, CARIGLIA, TOZZI CONDIVI, GIUGNI LATTARI JOLE, ARMAROLI, MARTINI MARIA ELETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, BOTTA, ALESI MASSIMO, BIAGGI FRANCAANTONIO, GOEHRING, TAMBRONI

Presentata il 16 febbraio 1967

Tutela della creazione dei modelli dell'abbigliamento e degli accessori della moda

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unica disposizione di legge con cui si potrebbero tutelare i modelli di abbigliamento e gli accessori della moda, è costituita dall'articolo 5 del regio decreto n. 1411 del 25 agosto 1940; il quale afferma che: « possono costituire oggetto di brevetto per i modelli e disegni ornamentali, nuovi disegni di modelli atti a dare a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento sia per la forma sia per una particolare combinazione di linee, di colori e di altri elementi ».

È accaduto tuttavia che mai alcuno, nel settore della moda, ha ritenuto opportuno di servirsi della facoltà che la legge gli accordava: mai è stata depositata una domanda, infatti, presso l'Ufficio centrale brevetti per ottenere il brevetto di un modello di abbigliamento.

Evidentemente la dizione dell'articolo nel quale si fa esplicitamente riferimento alla produzione industriale, ha convinto gli interessati che un prodotto non industriale non rientri fra quelli tutelati.

Nel settore della moda creazione che raggruppa tanto le grandi Case creatrici, quanto

i più piccoli artigiani, è invece vivissima la esigenza di poter brevettare il modello di abbigliamento e di poter garantire ad esso con norme opportune e specifiche una efficace protezione.

La moda italiana è un efficientissimo mezzo di penetrazione e di conquista di mercato. Forse è il più importante, perché si alimenta a una tradizione, lunga e ininterrotta, di buon gusto, di armonia, di sensibilità, di naturale capacità inventiva, e a un primato artistico e culturale che le esperienze recenti perpetuano pur nella varietà dei modi di espressione.

Eppure nonostante che cifre imponenti documentino:

l'importanza dell'attività di moda e affini nel settore dell'esportazione,

la sua insostituibilità nella diffusione del marchio « made in Italy » nel mondo intero, i vantaggi che derivano a tutta la produzione nazionale, e al turismo in particolare, dal livello qualitativo raggiunto dagli articoli di moda,

tuttavia la moda italiana, e le case artigiane creatrici di alta moda (quelle che esercitano una funzione di guida e di ordinamento

del settore grazie alla originalità, al valore e alla squisita eleganza delle loro creazioni) non godono di una particolare tutela legislativa.

In assenza di una speciale legislazione, specie in relazione alla difesa del modello di moda, gli artigiani creatori italiani sono esposti a subire, all'interno, il plagio e la contraffazione dei loro prodotti, e a subire concorrenza spesso spietata e sleale delle Case di moda straniera. Si trovano di conseguenza in una posizione di inferiorità competitiva nei confronti, per esempio, delle Case creatrici francesi, le quali hanno una legislazione sensibile ai problemi della moda, che garantisce le Case con una idonea regolamentazione della loro attività, e le tutela e le favorisce specie nelle attività destinate all'esportazione. Non è un mistero che oltre alla Francia, nostra concorrente di sempre, altre nazioni si affacciano pericolosamente alla conquista dei nostri mercati tradizionali: sono l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, il Giappone, Israele, e ciò grazie anche ad un massiccio sostegno dei pubblici poteri. In Francia sono previste particolari norme per la tutela del modello di moda la cui contraffazione è punita con pene detentive fino a due anni di reclusione e con la multa fino a 15 mila nuovi franchi per ogni contraffazione. È disposta inoltre la chiusura temporanea degli stabilimenti utilizzati dai contraffattori e l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività professionale.

Tali disposizioni che vengono rigorosamente applicate, danno la misura dell'interesse del legislatore francese alla difesa ed al potenziamento di una attività che ha grandemente contribuito all'espansione della cultura e del gusto francese nel mondo e che, proprio per la sua capacità di penetrazione e di conquista dei mercati, è considerata uno dei pilastri dell'economia del Paese.

In Italia invece, come abbiamo già accennato, il modello di abbigliamento non è spe-

cificamente previsto nel testo legislativo sul brevetto ed inoltre la protezione assicurata è costosa e insufficiente.

Pertanto pur non rinunciando al principio che i problemi della moda italiana (fiscali, finanziari e previdenziali, di regolamentazione) vanno affrontati e risolti globalmente (e a questo proposito si inserisce opportunamente l'attività della Camera nazionale della moda italiana, sorta anche per iniziativa dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio estero, allo scopo di disciplinare e coordinare le attività del settore della creazione della moda), sembra urgente l'emanazione di norme di legge che permettano una tutela delle creazioni originali della moda, efficace, rapida e non eccessivamente onerosa, modificando adeguatamente il sistema di brevetto attualmente in vigore anche per armonizzarlo all'accordo dell'Aja del 1960 cui l'Italia ha aderito, in via di ratifica presso i Parlamenti nazionali degli Stati contraenti.

Le modifiche concernono in particolare:

la specificazione tassativa dei prodotti di moda di cui è possibile il brevetto;

la durata della protezione che viene portata a 5 anni per armonizzarla a quanto previsto dall'accordo dell'Aja;

la definizione dei concetti di « serie omogenea » e di « tutto omogeneo » applicati all'abbigliamento; per permettere la brevettabilità con una sola domanda, di un determinato numero di modelli collegati tra loro da una medesima linea ispiratrice, pur con le varianti relative alla loro diversa funzione;

l'inasprimento delle pene previste dall'articolo 473 del Codice penale, nel caso che il reato sia commesso da un dipendente o da un collaboratore, stabilendo un minimo di un anno di reclusione e di lire 400.000 di multa.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I nuovi modelli creati per i prodotti di abbigliamento e per gli accessori della moda, possono costituire oggetto di brevetto.

Ad essi si applicano i regi decreti 26 giugno 1939, n. 1127, e 25 agosto 1940, n. 1411, in quanto compatibili con le norme seguenti.

ART. 2.

Sono considerati prodotti dell'abbigliamento e accessori della moda agli effetti della presente legge, quelli che in relazione alle esigenze della moda rinnovano frequentemente la loro forma e in particolare:

- creazioni di moda femminile;
- creazioni di moda maschile;
- creazioni di abiti sportivi;
- creazioni di maglieria;
- creazioni di biancheria;
- creazioni di pellicceria;
- creazioni di tessuti uniti e stampati;
- creazioni di calzature;
- creazioni di cravatte, cappelli, ombrelli, guanti, *foulards* e calze;
- creazioni di gioielleria, bigiotteria, bottoneria;
- creazioni di acconciature e parrucche.

ART. 3.

Il brevetto ottenuto ai sensi della presente legge dura 5 anni dalla data di deposito della domanda.

ART. 4.

Si considera « serie omogenea » un complesso di modelli, facenti parte della stessa collezione, ispirati alla medesima linea composta da:

- abito da mattino;
- abito da pomeriggio;
- abito da cocktail;
- abito da sera corto;
- abito gran sera.

Si considera « tutto omogeneo » un complesso di abbigliamento formato da vari modelli complementari, da utilizzare congiuntamente: abito, mantello, cappello, accessori.

Il brevetto di modelli facenti parte di una « serie omogenea » o di un « tutto omogeneo » si può chiedere con una sola domanda.

ART. 5.

In caso di contraffazione di un modello di abbigliamento, brevettato ai sensi della presente legge, si applica l'articolo 473 del Codice penale.

ART. 6.

Se la contraffazione è commessa da un dipendente o da un collaboratore della parte lesa, o nei due anni successivi alla cessazione del rapporto si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire 400.000 a 800.000.

La stessa pena si applica a chi senza essere concorso nella contraffazione, esporta o importa, espone o mette in commercio o comunque usa, modelli di abbigliamento contraffatti.

ART. 7.

La condanna per i reati previsti dal presente articolo importa la pubblicazione della sentenza anche sui giornali e riviste di moda.